

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE CIVILE TERZA**

Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al numero xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019

**FIDEIUSSORE 1;**

tra

**ATTORE OPPONENTE**

e

**CREDITORE;**

**CONVENUTO OPPOSTO**

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1 - Con atto di citazione notificato ritualmente, **FIDEIUSSORE 1**, quale debitore esecutato nella procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. xxxx/2018, avente ad oggetto il pignoramento di quote sociali ex art. 2741 c.c., ha convenuto in giudizio **CREDITORE**, quale creditore procedente nella suddetta procedura esecutiva mobiliare, al fine di conseguire, in accoglimento dei motivi dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., formulati nel ricorso cautelare e ribaditi nell'atto introduttivo del giudizio di merito (1) omessa notificazione del contratto di cessione del credito del 13.04.2018 da **BANCA CEDENTE** a **CREDITORE** e conseguente difetto di legittimazione attiva di costui a promuovere l'azione esecutiva; 2) nullità del contratto di apertura di credito tra la concedente **BANCA CEDENTE** e la beneficiaria **SOCIETA' DEBITRICE** per applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., commissione di massimo scoperto ed interessi moratori superiori al tasso-soglia ex art. 644 c.p. ed art. 1825 c.c., nonché violazione della buona fede contrattuale da parte dell'istituto bancario nei confronti di **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** attraverso la prestazione di fideiussione da parte di costoro per un importo di gran lunga superiore al credito garantito), l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto dello stesso **CREDITORE** di agire in executivis nei confronti del debitore e, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o dell'inefficacia di tutti gli atti esecutivi posti in essere.

2 - Costituitosi in giudizio, **CREDITORE** ha dedotto ex adverso ed exceptio:

- a) l'improcedibilità del giudizio di merito in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, avvenuta in data 26.07.2019 e, quindi, oltre il termine perentorio di cinque giorni, in luogo di dieci giorni, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dalla notificazione dell'atto di citazione al debitore in data 16.07.2019, richiamando specificamente sul punto Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1058 del 17.01.2018;
- b) l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. in quanto avente ad oggetto fatti estintivi ed impeditivi della pretesa creditoria deducibili nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 del Tribunale di Biella, non opposto;
- c) l'infondatezza, nel merito, della medesima opposizione all'esecuzione;
- d) la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da **FIDEIUSSORE 1** con l'opposizione de qua, proprio alla luce dell'inammissibilità dei motivi di opposizione dedotti nel ricorso e reiterati nell'atto di citazione, con domanda conseguente di condanna dell'odierno attore opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

3 - Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., una volta depositate le relative memorie dalle difese delle parti ed una volta emessa ordinanza istruttoria in data 05.08.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza pronunciata in data 23.07.2022, a scioglimento della riserva assunta

nell'udienza a trattazione cartolare dell'11.04.2022, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., dopo che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1** - Innanzitutto, riguardo all'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di merito per tardività dell'iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., sollevata dalla difesa del convenuto opposto, occorre richiamare e confermare integralmente quanto esposto nell'ordinanza del 3.01.2020 con cui questo Giudice ha disatteso l'eccezione in discorso.

**2** - Dall'esame degli atti processuali il primo motivo di opposizione all'esecuzione si rivela infondato, risultando per tabulas l'avvenuto ricevimento, da parte del debitore ceduto, **FIDEIUSSORE 1**, della comunicazione della cessione del credito della **BANCA CEDENTE** a **CREDITORE** a cura dello stesso cessionario, giusta missiva notificata con raccomandata a.r. in data 24.04.2018 (all.to n. 13 del fascicolo telematico di parte convenuta ed opposta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264, co. 1, c.c., talché l'opposizione all'esecuzione è da respingere sotto il profilo della dedotta mancanza della notificazione del titolo e del difetto di legittimazione attiva in capo a **CREDITORE**. Il credito, che ha costituito oggetto della cessione con atto pubblico del 13.04.2018, notificato ut supra al debitore ceduto, è il credito di euro 68.044,60 per sorte capitale, il cui pagamento è stato ingiunto ai condebitori in solido **SOCIETA' DEBITRICE**, **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** a favore della **BANCA CEDENTE** dal Tribunale di Biella con il decreto ingiuntivo n. xxx/2017, che non ha formato oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c. e che è divenuto definitivo. Dunque, il creditore cessionario **CREDITORE** ha agito in via esecutiva in forza del suddetto provvedimento monitorio e del suddetto contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. nei confronti del debitore solidale **FIDEIUSSORE 1** al fine di conseguire in via coattiva il recupero della somma di euro 77.691,70, di cui all'atto di precetto a costui notificato.

**3** - Gli altri motivi di opposizione all'esecuzione dedotti dall'odierno attore, ossia la nullità del contratto di apertura di credito tra la concedente **BANCA CEDENTE** e la beneficiaria **SOCIETA' DEBITRICE** per applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., commissione di massimo scoperto ed interessi moratori superiori al tasso-soglia ex art. 644 c.p. ed art. 1825 c.c., nonché la violazione della buona fede contrattuale da parte dell'istituto bancario nei confronti di **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** attraverso la prestazione di fideiussione da parte di costoro per un importo di gran lunga superiore al credito garantito, sono inammissibili, in quanto aventi ad oggetto fatti estintivi od impeditivi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, nel caso concreto il decreto ingiuntivo n. xxx/2017, e, in quanto tali, "deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo" (ex multis: Cass. civ., sez. III, 18.04.2006, n. 8928), che, nel caso concreto, è costituito dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c..

**4** - Per tutto quanto sopra rilevato, considerato e ritenuto, pertanto, l'opposizione all'esecuzione si rivela infondata in toto nel merito riguardo al primo motivo di opposizione all'esecuzione ed inammissibile riguardo ai restanti motivi di opposizione all'esecuzione e, in quanto tale, è da rigettare.

**5** - Dall'esame della comparsa conclusionale depositata dalla difesa della parte attrice opponente risulta sollevata già con la nota di trattazione cartolare dell'udienza del 06.06.2022 e ribadita nella stessa comparsa conclusionale "- come ammesso di recente dalla Sentenza Della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 17 maggio 2022 - l'eccezione relativa alla nullità della fidejussione rilasciata dal **FIDEIUSSORE 1**, da sottoporre all'accertamento del GI, e sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo da cui è scaturita l'azione esecutiva di cui alla presente causa, ai sensi del Provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 che ha dichiarato nulle le clausole di modelli di fideiussione redatti in conformità con lo schema ABI prot. n. xxx del 4 luglio 2003. Questa difesa, stante l'analoga fattispecie, chiedeva pertanto, in via preliminare, la rimessione della causa in istruttoria ex art. 101 cpc al fine di consentire l'accertamento della nullità (ai sensi del Provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 sulla base dell'intervenuta Sentenza Della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 17 maggio 2022 eccezione relativa alla nullità della fidejussione )

della fideiussione del Sig. **FIDEIUSSORE 1** nonché di tutti gli atti posti a fondamento dell'esecuzione e/o la concessione termini ex art. 190 c.p.c.”.

Parte attrice opponente, nonostante non abbia assolto l'onere dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/2017 del Tribunale di Biella, con conseguente incontrovertibilità del provvedimento monitorio, ha inteso avvalersi della “scialuppa di salvataggio” che la CEDU sembrerebbe averle offerto con la suddetta sentenza del 17.05.2022 (C-869/19), nella quale viene recuperato il rilievo officioso del giudice dell'opposizione all'esecuzione, in ogni stato e grado del processo, in ordine alla nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di finanziamento, a protezione del consumatore, pur a fronte della mancata instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte del debitore ingiunto. Tuttavia, due considerazioni si impongono a questo riguardo.

La prima concerne la riconducibilità, o meno, di **FIDEIUSSORE 1**, debitore esecutato, alla qualifica di “consumatore” e, quindi, l'applicabilità della sentenza de qua allo stesso attore opponente. Ebbene, una siffatta qualificazione è da escludere per l'odierno debitore, atteso che dagli atti di causa, a cominciare dal ricorso in opposizione all'esecuzione, risulta che egli è amministratore unico della **OMISSIS s.r.l.** e socio al 50% del capitale sociale della **OMISSIS s.r.l.**, della **SOCIETA' DEBITRICE**, della **OMISSIS s.r.l.**, e che nella veste di socio lo stesso ha prestato fideiussione a favore della **BANCA CEDENTE** al fine della concessione di un finanziamento. Ergo, l'attuale debitore esecutato ed attore opponente, in quanto soggetto che ha assunto la fideiussione nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale, non rientra nella nozione di “consumatore” prevista nell'art. 2, lett. b), della direttiva CEE n. 93/13, non coincidendo egli con “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, così come puntualmente evidenziato anche dalla difesa della parte convenuta opposta nella propria memoria di replica, richiamando espressamente in un caso analogo l'“ordinanza della Corte Europea del 19 novembre 2015 che si riporta testualmente: “Gli articoli 1, paragrafo 1 e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fidejussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”.

Ferma restando la valutazione assorbente che precede in punto di inapplicabilità della direttiva CEE n. 93/13 al debitore esecutato, **FIDEIUSSORE 1**, e, quindi, di non invocabilità da parte di costui, della predetta sentenza del 17.05.2022 (C-869/19) della CEDU nella fattispecie concreta, la seconda considerazione concerne l'operatività dell'eccezione in discorso ed il limite del rilievo officioso della nullità delle clausole abusive in danno del consumatore, atteso che, in sede interpretativa della pronuncia in esame e valutativa dei precipitati dell'applicazione della stessa pronuncia sul sistema processuale civilistico interno, alla mancata valutazione od alla valutazione sommaria della validità, o meno, delle clausole abusive esistenti nel contratto di finanziamento o di mutuo da parte del giudice del procedimento monitorio deve corrispondere, giocoforza, l'onere del debitore ingiunto di proporre opposizione, quanto meno tardiva ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo al fine di far valere le asserite nullità contrattuali per vessatorietà. Diversamente, si finirebbe con lo scardinare e con lo sconfessare i principi cardine del sistema processuale civile nazionale, quali quelli del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. ed art. 2907 c.c., del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del principio dell'intangibilità del giudicato ex art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c..

**6 - E'** da ritenere configurata, nel caso di specie, la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore opponente, stante, in punto di an debeat, la soccombenza integrale di costui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sotto il profilo dell'elemento oggettivo, ed alla luce della ricorrenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della colpa grave dello stesso **FIDEIUSSORE 1** nel promuovere l'opposizione de qua, proprio a fronte delle considerazioni sopra compiute in ordine

all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., seguita, altresì, dalla suddetta eccezione di nullità della fideiussione, sollevata nell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla scorta dell'invocata sentenza CEDU del 17.05.2022, nonostante la relativa inammissibilità per le ragioni sopra esposte. Per l'effetto, la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto opposto, è da accogliere. Riguardo al quantum debeatur, il danno da risarcire è da ritenersi circoscritto al solo danno patrimoniale, inteso in termini di danno sofferto nel contrastare l'iniziativa giudiziaria ingiusta ed infondata della parte avversaria. Al fine della liquidazione del danno patrimoniale questo Giudicante ravvisa nel criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Verona il criterio maggiormente condivisibile tra quelli adottati da altri Giudici di merito, in ragione del maggior grado di certezza del parametro di riferimento adottato, che ancora la quantificazione del danno alla forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite, esclusi accessori (Trib. Verona, ordinanza 13.08.2011). Di conseguenza, nella fattispecie concreta, si ritiene equo liquidare a favore della parte convenuta opposta costituita la somma di denaro corrispondente, quanto meno, alla metà delle spese di lite che sono liquidate in questa sede a titolo di compenso di avvocato, esclusi accessori di legge, alla luce della condotta temeraria tenuta dall'attore opponente con l'instaurazione del presente giudizio di merito.

7 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come in dispositivo. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori tabellari medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, aggiornato con il d.m. Giustizia n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. Giustizia n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio ordinario di cognizione, ad eccezione della fase di trattazione ed istruttoria per la quale sono da applicare i valori tabellari minimi in mancanza di attività istruttoria, compresi nello scaglione di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, così come individuato in base all'ammontare del credito azionato in via esecutiva.

#### P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., proposta nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. xxxx/2018 da **FIDEIUSSORE 1** nei confronti di **CREDITORE**; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accerta e dichiara l'infondatezza, nel merito, del primo motivo dell'opposizione all'esecuzione e l'inammissibilità dei restanti motivi di opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, rigetta la medesima opposizione all'esecuzione;
- 2) condanna parte attrice ed opponente, **FIDEIUSSORE 1**, a rifondere alla parte convenuta ed opposta, **CREDITORE**, le spese di lite che liquida in euro 8.433,00 complessivi per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dello stesso compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
- 3) condanna parte attrice ed opponente, **FIDEIUSSORE 1**, a pagare alla parte convenuta ed opposta, **CREDITORE**, la somma di euro 4.216,50 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Si comunichi.  
Roma, 4 dicembre 2022.

Il Giudice  
dott. Luigi Guariniello

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***